

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 31 DEL 19/03/2026

SERVIZIO QUADRIENNALE DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE NEL PORTO DI ANCONA – INTERDIZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER PUNTUALI ATTIVITA' MANUTENTIVE URGENTI (C.U.P. J37F23000150005, C.I.G. A0541338C1)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii., a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 314 in data 19/12/2023, con il quale si autorizzava l'adesione dello stesso Ente all'apposita Convenzione stipulata dal S.U.A.M. della Regione Marche – in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 26 della Legge 488 del 1999 in data 18/02/2022 – per la manutenzione, a carattere continuativo nel tempo di n. 4 anni, del patrimonio stradale pubblico presso la zona portuale di Ancona;
- VISTO** l'Ordine emesso da questa Autorità, ai sensi della suddetta Convenzione, con prot. n. 4642 in data 21/03/2024 nei confronti dell'appaltatore raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.P.) "Intergeos s.r.l. – AVR s.p.a. – GSA s.r.l.", ciò ai fini dell'esecuzione delle attività per la manutenzione, a carattere continuativo nel tempo di n. 4 anni, del patrimonio stradale pubblico presso la zona portuale di Ancona nonché delle relative opere d'arte;
- VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 37 in data 17/04/2024, con la quale, per le esigenze della pubblica incolumità e per la sicurezza fisica dei lavoratori, si stabiliva una disciplina generale circa l'esecuzione – nel periodo quadriennale interessato – delle attività manutentive ad oggetto della predetta Convenzione;
- POSTO** che tale Ordinanza, all'art. 2, prevede espressamente ai fini delle attività manutentive in questione che, nei casi in cui si debba procedere ad interdizioni temporanee all'uso di spazi normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria od a modifiche temporanee all'ordinario sistema di circolazione viaria, vengano da questo Ente emessi provvedimenti specifici, ciò sempre nel perseguimento delle giuste condizioni di sicurezza della pubblica circolazione viaria;
- VISTA** la comunicazione in data 05/03/2026 della "AVR s.p.a." di Fano (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 3805 in data 05/03/2026), con la quale, nell'ambito delle attività manutentive ad oggetto della summenzionata Convenzione, si rende nota la programmazione di puntuali interventi urgenti comportanti l'occupazione temporanea di alcuni spazi normalmente destinati alla pubblica circolazione viaria ed alla sosta nell'area denominata Facility 2 A nel porto di Ancona, precisamente presso il molo XXIX settembre e nei pressi della banchina d'ormeggio n. 14;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per detti interventi manutentivi puntuali, ai sensi di quanto già

stabilito dal summenzionato art. 2 della precedente Ordinanza di questa Autorità n. 7 del 17/04/2024, venga recata una disciplina specifica a scanso di ogni pregiudizievole interferenza con la locale circolazione viaria;

VISTA la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 78 in data 07/07/2025, recante la disciplina viaria delle aree operative interne all'impianto passeggeri del porto di Ancona denominato Facility 2 A B nonché dei relativi varchi di accesso all'area medesima denominati V1 e V2;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n. 285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
RENDE NOTO CHE:**

nella zona del porto storico di Ancona, da parte del RT.I. "Intergeos s.r.l. – AVR s.p.a. – GSA s.r.l.", per conto di questa Autorità, verranno eseguiti nel periodo **dalle ore 08,00 del 23 marzo 2026 alle ore 18,00 del 3 aprile 2026** – o comunque fino al termine dei connessi lavori – alcuni interventi puntuali ed urgenti di manutenzione di porzioni delle pavimentazioni stradali nell'area denominata Facility 2 A, precisamente presso il molo XXIX settembre e nei pressi della banchina d'ormeggio n. 14 in corrispondenza degli spazi evidenziati in colore giallo nelle immagini planimetriche riportate sotto forma di allegato a corredo del presente provvedimento;

ORDINA:

Art. 1

In linea generale, tutti gli spazi che verranno occupati per le attività manutentive di cui nelle premesse, per l'intera durata delle attività medesime, sono interdetti a qualunque uso e ad ogni accesso, restando dunque ivi vietata la circolazione e la sosta sia dei veicoli che delle persone, ciò con salvezza di ogni esigenza per operazioni di polizia e/o pubblico soccorso da parte dei competenti organi istituzionali oltre che per quanto strettamente legato all'esecuzione delle attività medesime.

Resta in ogni caso inteso che **l'esecuzione delle suddette attività manutentive sarà articolata progressivamente per singoli stralci funzionali consecutivi**, affinché da esse non abbiano mai a generarsi pregiudizievoli interferenze, o limitazioni o disagi significativi per la pubblica circolazione viaria (sia veicolare che pedonale).

Art. 2

Tutti gli spazi che verranno di volta in volta occupati per le attività manutentive di cui nelle premesse, per l'intera durata delle attività medesime, dovranno risultare costantemente segnalati e delimitati – sia di giorno che di notte – a cure ed oneri della competente impresa esecutrice, ciò affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria (sia veicolare che pedonale), in conformità agli specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

In ogni caso, dette delimitazioni e segnalazioni dovranno essere articolate in maniera tale da non comportare mai interruzioni o disagi notevoli alla pubblica circolazione viaria locale, adottando allo scopo i necessari adeguamenti provvisori in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione (deviazioni di traffico, restringimenti di carreggiata, etc.).

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa esecutrice quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie e la locale circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni di sua competenza non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 ora dalla conclusione degli stessi lavori nell'area rispettivamente interessata;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;

- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

Art. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE

(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

SERVIZIO QUADRIENNALE DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE NEL PORTO DI ANCONA – INTERDIZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER PUNTUALI ATTIVITA' MANUTENTIVE URGENTI (C.U.P. J37F23000150005, C.I.G. A0541338C1)

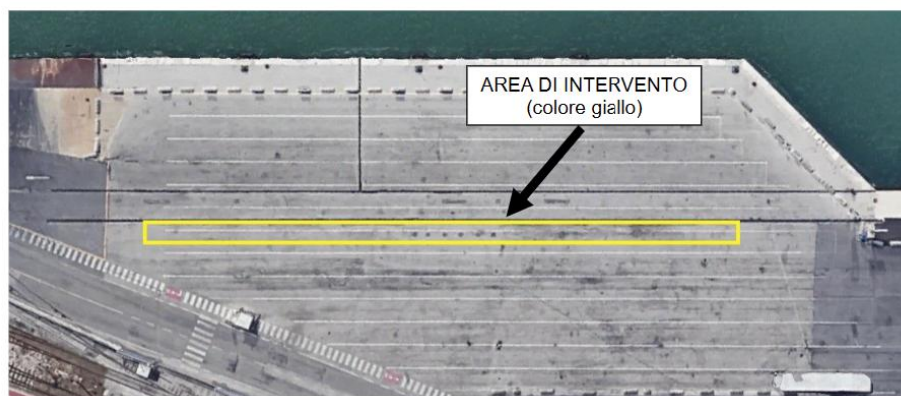
Localizzazione planimetrica delle aree di intervento, da occupare per singoli stralci funzionali consecutivi onde non compromettere mai il transito veicolare della pubblica circolazione viaria



Molo XXIX settembre – Area c/o varco di ingresso alla Facility 2 A



Molo XXIX settembre – Corsie di scorrimento veicolare internamente alla Facility 2 A



Piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n. 14